

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 261/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 13 maggio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO composto dai Signori

Prof. Mario Sanino - Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Alfonso Celotto, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dr. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO A.S.D. LA SABINA AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. ONOFRI GIORGIO, PRESIDENTE A.S.D. LA SABINA;
- INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. DI GIACOBBE LUCIANO, VICE PRESIDENTE A.S.D. LA SABINA;
- INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. CAPRIOLI MASSIMILIANO DIRIGENTE A.S.D. LA SABINA;
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA RECLAMANTE,
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE –
NOTA N. 6489/984PF09-10/AA/AC DELL'8.4.2010 - PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10. COMMA 6 C.G.S., 40, COMMA 4 N.O.I.F. E ALLA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUOI DIRIGENTI
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 23.4.2010)

La C.G.F. respinge in reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. La Sabina di Poggio Mirteto (Rieti) e trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO A.C.V. SCANDICCI A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. GUTILI ENRICO SEGUITO GARA GROUP C.DI CASTELLO/SCANDICCI DEL 2.5.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 167 del 3.5.2010)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C.V. Scandicci A.S.D. di Scandicci (Firenze).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3) **RICORSO A.S.D. PORFIDO ALBIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE NARDIN PAOLO SEGUITO GARA DOMEGLIARA/PORFIDO ALBIANO DEL 2.5.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 167 del 3.5.2010)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Porfido Albiano di Albiano (Trento) e riduce a 3 gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Nardin Paolo. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 13 maggio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete